



CITTA' DI CAMPAGNA

(prov.di Salerno)

Medaglia d'Oro al Merito Civile



21 novembre 2005

per l'opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980

25 settembre 2006

per l'aiuto umanitario prestato agli Ebrei li internati (1940 - 1943)

Prot. n. 397 del 09.01.2021

Ordinanza n.. 10 del 09.01.2021

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021;

Vista l'Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto:

- nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia della prima e della seconda classe della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda;

- con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda;

- con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo e secondo grado;

Preso atto che la predetta Ordinanza regionale consente ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie;

Tenuto conto del sensibile aumento del numero dei contagi che emerge dalle ultime comunicazioni dell'A.S.L. e della competente struttura regionale e ritenuto dover attendere e valutare gli esiti dello screening, ancora in corso, del personale scolastico;

Ritenuto necessario ed opportuno al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità fisica dei cittadini adottare una misura idonea a prevenire il diffondersi del contagio mediante il rinvio dell'inizio dell'attività didattica in presenza delle scuole, in considerazione del fatto che il diritto allo studio viene, comunque, preservato con la didattica a distanza;

Visto l'art. 32 della Carta Costituzionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la sospensione - fatti salvi ulteriori eventuali provvedimenti - sino al **17 gennaio 2021** delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima e della seconda classe della scuola primaria, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscono della didattica a distanza.

AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

DISPONE

che presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- alla Presidenza della Regione Campania;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno;
- ai Dirigenti delle Scuole Pubbliche e Private dell'Infanzia, della Scuola primaria e secondaria;
- -all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
- -al Centro Scolastico Provinciale di Salerno;
- al Comando – Stazione dei Carabinieri di Campagna.

Il Sindaco
F.to Dott. Arch. Roberto Monaco

